



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Seduta in data : 19-04-2022

Atto n. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

L'anno duemilaventidue giorno diciannove, del mese di aprile, alle ore 18:00
nella sala delle adunanze della sede operativa dell'Unione in Spinetoli, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza ALESSANDRO LUCIANI in qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presente	Assente
LUCIANI ALESSANDRO	Presidente	Presente	
BOCHICCHIO MAURO	Assessore	Presente	
CARDILLI ANDREA	Assessore		Assente
FANESI GRAZIANO	Assessore	Presente	
STRACCIA ALESSANDRO	Assessore		Assente

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO DELL'ENTE Dr.ssa Ornella Nespeca

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamati gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che impongono l'obbligo, da parte della Giunta, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; l'art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, ove si prevede al comma 1 che il piano triennale del fabbisogno del personale è adottato in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

VISTO nell'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, ove si prevede: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come dimostrato dalla seguente tabella:

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Visto il Decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. 173 del 27.07.2018, con cui sono state definite le "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni", atto di natura non regolamentare, ma che contiene una metodologia operativa di orientamento applicativo nell'ambito della quale gli enti locali possono operare anche in virtù dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta;

Evidenziato che secondo le Linee guida di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche, il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) diventa lo "strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e gestione" del personale necessario all'organizzazione, comportando il superamento della dotazione organica che, da "contenitore" rigido, è destinato a divenire valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile per ciascun ente;

Considerato che con la rimodulazione annuale del PTFP le Amministrazioni individueranno volta per volta la dotazione di personale che le stesse ritengono corrispondente ai propri fabbisogni, in relazione ai propri programmi ed obiettivi o a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e comunque in coerenza con gli effettivi fabbisogni di erogazione dei servizi;

Richiamata la legge n. 448/2001, in particolare l'art. 19 – comma 8 – il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Atteso che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 17 marzo 2020, recate "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in vigore dal 20 aprile 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

Richiamata inoltre la circolare del DFP prot. 1374 del 08.06.2020, esplicitativa del D.M. 17 marzo 2020 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, che fornisce alcune importanti istruzioni operative sull'applicazione del contenuto del citato decreto;

Dato atto tuttavia che la disciplina assunzionale che scaturisce dai provvedimenti sopracitati, è espressamente riferita ai Comuni, pur con specifiche agevolazioni per i Comuni fino a 5.000 abitanti che partecipano ad Unioni di Comuni;

Preso atto che il comma 229 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, testualmente recita "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le Unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente";

Considerato che non vi sono state cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pertanto, non si può procedere ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato inoltre che le Unioni possono procedere ad assunzioni nei limiti di capacità assunzionale ceduta dagli Enti associati;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- la delibera della Giunta dell'Unione, approvata con deliberazione precedente alla presente, che ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e che tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni e che l'Ente, anche se non soggetto ai vincoli di pareggio di bilancio, ha sempre attestato nei Bilanci Consuntivi il rispetto del pareggio di bilancio e che con l'abolizione del "patto di stabilità" l'unico vincolo vigente è costituito dal pareggio di bilancio;

Dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente non impone obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Verificato inoltre che l'Ente ha i seguenti tetti di spesa del personale in tema di lavoro flessibile:

- quanto a euro 60.000,00 di retribuzione lorda annua, per tempi determinati, per i Servizi Affari Generali (euro 22.400,00 di retribuzione lorda annua), Servizio Politiche Sociali (euro 22.400,00 di retribuzione lorda annua), Servizio Finanziario (euro 15.200,00 di retribuzione lorda annua) nel rispetto del principio enunciato dalla deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n. 1/SEZAUT/2017/QMIG e da suddividersi in relazione alle esigenze segnalate dai responsabili dei vari settori;

Verificato che l'Ente ha in corso Bandi finanziati da altri enti locali (Regione/Ministero/PNRR) e che tali bandi prevedono la possibilità di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato per il periodo di durata previsto dal bando e comunque di durata non superiore a mesi 36;

Dato atto che il piano di fabbisogno del personale è scorrevole nel senso che dovrà essere aggiornato ogni anno;

Rilevato che con la riforma sopra citata la dotazione organica altro non è che la fotografia del personale in servizio e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo;

Visto il seguente personale a tempo indeterminato da intendersi quale dotazione organica dell'Ente:

- n. 1 Funzionario Direttivo D6 Direttore di Ambito
- n. 1 Istruttore Direttivo D1 part time 20h
- n. 1 Istruttore Direttivo D2 Assistente Sociale:
- n. 1 Istruttore Direttivo D2 Psicologo;
- n. 1 Istruttore Direttivo D1 addetta progettazioni nel campo sociale;
- n. 1 istruttore Direttivo D1 addetto Informatico/Amministrativo;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposte anche dei responsabili di Area in coerenza con la pianificazione delle attività, della performance e tenuto conto dei vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo)

Verificato che tale richiesta rispetta i limiti di spesa del personale in quanto finanziato da norme speciali come sopra dettagliate e che quindi sono rispettati i limiti di spesa del personale imposti dalla legge;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Economico finanziaria ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. 267/2000 in data 19.04.2022 prot 1759;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) Di approvare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 come sotto riportata:
 - n. 1 Funzionario Direttivo D6 Direttore di Ambito
 - n. 1 Istruttore Direttivo part time 20h
 - n. 1 Istruttore Direttivo D2 Assistente Sociale:
 - n. 1 Istruttore Direttivo D2 Psicologo;
 - n. 1 Istruttore Direttivo D1 addetta progettazioni nel campo sociale;
 - n. 1 istruttore Direttivo D1 addetto Informatico/Amministrativo;
- 2) di disporre che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 nella seguente modalità:

ANNO 2022-2023-2024

Autorizzazione in via generale di assunzioni a tempo indeterminato che dovessero derivare da trasferimenti di capacità assunzionale degli Enti Associati
- 3) di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato ovvero continuazioni/proroghe di contratti esistenti che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, c. 28, del D.L.78/2010 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile e precisamente:
 - i. quanto a euro 60.000,00 di retribuzione lorda annua, per tempi determinati, per i Servizi Affari Generali (euro 22.400,00 di retribuzione lorda annua), Servizio Politiche Sociali (euro 22.400,00 di retribuzione lorda annua), Servizio Finanziario (euro 15.200,00 di retribuzione lorda annua) nel rispetto del principio enunciato dalla deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n. 1/SEZAUT/2017/QMIG e da suddividersi in relazione alle esigenze segnalate dai responsabili dei vari settori;
 - ii. quanto a euro 24.291,41 di retribuzione lorda annua, Assistente Sociale/Sociologo D1 Tempo Pieno e Determinato, Servizio Politiche sociali, personale finanziato con i fondi "Povertà" di cui al D. Lgs 15.09.2017 n. 147, annualità del Fondo anno 2020 (somma assegnata di euro 211.334,44; destinata a personale per n. 3 annualità con obiettivo del rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale);
 - iii. quanto a euro 24.291,41 di retribuzione lorda annua, Assistente Sociale/Sociologo D1 tempo Pieno e Determinato (per la durata e nei limiti dell'importo del finanziamento ricevuto) a valere sui fondi del PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) assegnati con Avviso Pubblico 1/2019 PalS di cui al Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del

29.09.2019 (somma assegnata di euro 44.606,00) e la parte residua del triennio da finanziarsi con i fondi Povertà di cui al punto precedente;

- iv. quanto a euro 24.291,41 di retribuzione lorda annua (n. 1 unità D) di addetto alla progettazione/coordinamento o altra mansione prevista e/o ammissibile nei Bandi PNRR in corso di presentazione;
 - v. quanto a euro 8.100,00 per incarichi extra istituzionali art 53, commi 6 e 7, D.Lgs 165/2001 da impiegare nelle aree dell'Ente con maggiore necessità operative;
- 4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
 - 5) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
 - 6) di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP e una volta concluso l'iter di approvazione venga inserito nel DUP (o eventuale nota di aggiornamento) in corso di predisposizione;
 - 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS;
 - 8) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - 9) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo Piano dei fabbisogni, presente SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017 e le istruzioni della circolare RGS n. 18/2018.
- 10) Si rimette la presente proposta richiedendo, altresì, l'immediata esecutività della deliberazione.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE
(Dr.ssa Piera Albertini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;

Dato atto che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024".

Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.to L.vo n. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ALESSANDRO LUCIANI

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dr.ssa Ornella Nespeca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Sede dell'Unione, li 19-04-2022

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dr.ssa Ornella Nespeca

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: **Favorevole**

Dalla Sede dell'Unione, li **13-04-2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Piera Albertini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: **Favorevole**

Dalla Sede dell'Unione, li **13-04-2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dr.ssa Piera Albertini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02-05-2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 (n 218 REG.PUB)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva esecutiva il 19-04-2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla sede dell'Unione, li 19-04-2022

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dr.ssa Ornella Nespeca